

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 352/2003: disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249. C. 4645 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	20

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 febbraio 2004. — Presidenza del presidente della VII Commissione Ferdinando ADORNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Giancarlo Innocenzi.

La seduta comincia alle 14.55.

Decreto-legge 352/2003: disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249.

C. 4645 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 febbraio scorso.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, comunica che è pervenuto il parere favorevole della Commissione bilancio sul provvedimento in esame. Avverte quindi che sono stati presentati emendamenti riferiti al testo del decreto-legge (*vedi allegato*).

Ricorda, a tale riguardo che, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 7, del regolamento, non sono ammissibili gli emendamenti che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Il decreto-legge in esame definisce le modalità ed i tempi di definitiva cessazione del regime transitorio di cui alla legge n. 249 del 1997, affidando all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di svolgere l'esame dell'offerta dei programmi digitali terrestri e di adottare, eventualmente, le conseguenti deliberazioni, e consentendo la prosecuzione dell'attività delle reti analogiche con le modalità attualmente in essere fino alla conclusione della predetta procedura.

Pertanto, alla luce di tale contenuto e delle predette disposizioni regolamentari, comunica che presentano profili di dubbia ammissibilità gli identici emendamenti Mazzuca 1.64 e Lusetti 1.65, che intervengono sulla disciplina della licenza di operatore di rete locale individuando specifici obblighi connessi al relativo conseguimento. Invita, pertanto, i presentatori delle citate proposte emendative al ritiro delle medesime.

Paolo ROMANI (FI), *relatore per la IX Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Giancarlo INNOCENZI concorda con il parere del relatore.

Giorgio PANATTONI (DS-U), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento Duca 1.1, di cui è cofirmatario, fa presente di non comprendere la ragione del parere contrario del relatore, atteso che la proposta emendativa in oggetto è volta a recepire pienamente i rilievi espressi dal Capo dello Stato nel messaggio di rinvio della legge concernente il riassetto radiotelevisivo.

È infatti fondamentale, a suo avviso, fare espresso riferimento nel testo del decreto-legge « all'arricchimento effettivo del pluralismo televisivo » considerata la necessità che la verifica che dovrà essere compiuta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla definitiva cessazione del regime transitorio dovrà vertere essenzialmente sulla realizzazione di tale condizione. Ritiene che questa sia la vera questione da affrontare — questione che investe il provvedimento nel suo complesso — e che sia invece riduttivo considerare che il decreto sia finalizzato esclusivamente a « salvare » Rete 4. Rileva infatti che, ove non si inserisse tale riferimento — pregnante di significato politico istituzionale — alla valutazione che l'Autorità è chiamata a svolgere, si snaturerebbe e banalizzerebbe la *ratio* del provvedimento, disattendendo al contempo le indicazioni presidenziali.

Le Commissioni respingono l'emendamento Duca 1.1.

Ettore ROSATO (MARGH-U) illustra il proprio emendamento 1.2, raccomandandone l'approvazione. Ritiene che tale emendamento sia particolarmente significativo, in quanto volto a definire in maniera più compiuta ed organica l'esame che dovrà essere svolto da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla complessiva offerta dei pro-

grammi televisivi digitali terrestri. Con tale proposta emendativa, si prevede infatti che vi sia il concorso delle realtà regionali — tramite relazioni da trasmettere all'Autorità — e il conseguente apporto delle medesime alla valutazione complessiva che l'Autorità è chiamata a compiere, rendendo in tal modo più completo e meglio definito l'esame che dovrà essere effettuato dalla stessa, anche alla luce della necessità di verificare la quota di popolazione raggiunte dalle nuove reti.

Rileva infine che il suddetto emendamento si pone pienamente in linea con le osservazioni svolte dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel corso dell'audizione informale, in ordine alla opportunità di definire in maniera più rigorosa e analitica la verifica che l'Autorità medesima è chiamata a svolgere.

Le Commissioni respingono l'emendamento Rosato 1.2.

Giorgio PANATTONI (DS-U) intervenendo in ordine all'emendamento 1.3, di cui è primo firmatario, ritiene che sia imprescindibile inserire nel decreto il riferimento alla data del 31 dicembre 2003 per la valutazione che l'Autorità è chiamata a compiere in ordine alla complessiva offerta dei programmi televisivi digitali. Tale indicazione temporale è, a suo parere, assolutamente rispondente all'auspicio espresso dal Presidente Cheli che, nel corso della sua audizione, ha richiamato la necessità di prevedere precise indicazioni temporali, in modo da evitare incertezze interpretative in sede di attuazione del provvedimento. Ribadisce pertanto come vi sia la assoluta necessità da parte del Parlamento di fornire precisi indirizzi all'Autorità per le garanzie per le comunicazioni in merito alla delicata e strategica attività cui è preposta ai sensi del decreto medesimo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Panattoni 1.3.

Andrea COLASIO (MARGH-U) nell'illustrare l'emendamento 1.4, di cui è primo

firmatario, ritiene che sia fondamentale prevedere, in linea con quanto suggerito dal Presidente Cheli, specifici indicatori empirici cui dovrà attenersi l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella sua attività di verifica dell'offerta dei programmi digitali. Solo in tal modo, a suo avviso, si dissipano elementi di incertezza e si creano le condizioni atte a favorire una proficua verifica della realizzazione effettiva dell'arricchimento del pluralismo.

Giorgio PANATTONI (DS-U) nel concordare pienamente con il contenuto dell'emendamento 1.4 Colasio e tenuto conto del parere contrario espresso dal relatore, chiede allo stesso di fornire alle Commissioni un'interpretazione — che possa risultare agli atti parlamentari — in ordine alla data cui riferire la valutazione della complessiva offerta dei programmi televisivi.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Colasio 1.4 e 1.5.

Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U) illustra l'emendamento 1.6, di cui è prima firmataria, raccomandandone l'approvazione. Propone, in particolare, che si addivenga alla soppressione della modifica apportata dal Senato, che ha introdotto il riferimento alle « tendenze in atto nel mercato » nella valutazione che l'Autorità è chiamata a svolgere. Non condivide infatti tale previsione, in quanto pone discutibili elementi di aleatorietà ed indeterminatezza alla valutazione, consentendo altresì di aggirare l'imperativo ineludibile di un termine certo per la cessazione del regime transitorio, come risulta dalla giurisprudenza costituzionale in materia e nel messaggio presidenziale.

Esprime quindi l'auspicio che la maggioranza sia disponibile ad introdurre elementi atti a consentire una verifica più rigorosa ed analitica da parte dell'Autorità, considerato che, ove quest'ultima rimanesse indefinita ed evanescente, verrebbero irreparabilmente meno, a suo avviso, i presupposti di legittimità del decreto in esame.

Giorgio PANATTONI (DS-U) intervenendo in merito all'emendamento Grignaffini 1.6, ritiene paradossale che, in ordine all'esame dell'effettiva diffusione del sistema digitale, si debba tener conto anche delle tendenze in atto in un mercato allo stato purtroppo inesistente e, pertanto, di per sé inidoneo a rappresentare un parametro di riferimento. In tale modo la verifica, cui è chiamata l'Autorità per le comunicazioni, diviene astratta e caratterizzata da elementi di estrema discrezionalità, non risultando riferita a parametri certi e determinati.

Andrea COLASIO (MARGH-U) nel sottoscrivere l'emendamento Grignaffini 1.6, rileva come tale proposta emendativa sia particolarmente significativa, in quanto volta a superare margini di pericolosa indeterminatezza, che rendono poco valida e proficua la verifica cui è chiamata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. È doveroso, a suo avviso, introdurre specifici indicatori empirici che permettano all'Autorità di svolgere un congruo esame delle condizioni esistenti, ritenendo paradossale che tale emendamento sia stato introdotto al Senato dopo lo svolgimento dell'audizione del Presidente Cheli che aveva richiesto l'introduzione di parametri più certi e definiti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Grignaffini 1.6.

Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U) osserva preliminarmente che l'emendamento 1.7, di cui è prima firmataria, consentirebbe alla maggioranza, ove fosse approvato, di intervenire direttamente sul punto saliente che ha suscitato le preoccupazioni del Presidente della Repubblica dando luogo al rinvio al Parlamento della legge Gasparri, oltre che di definire un quadro legislativo idoneo a dissipare le incertezze normative rilevate dai presidenti dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Ciò premesso, chiarisce che l'emendamento è volto ad inserire tra le condizioni

che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è chiamata ad accertare, anche se si sia realizzata o meno l'unica circostanza davvero sostanziale e dirimente, vale a dire l'effettivo arricchimento del pluralismo nelle trasmissioni televisive derivante dall'espansione della tecnologia digitale terrestre.

Osserva infatti che, quand'anche l'Autorità accertasse che le condizioni individuate dal decreto-legge in esame si sono davvero realizzate, non per questo verrebbe automaticamente meno il presupposto — la mancanza di pluralismo nell'informazione televisiva — che è a fondamento delle sentenze della Corte costituzionale in materia. Sottolinea, infatti, come l'espansione della tecnologia digitale non rilevi di per sé se non nella misura in cui produce arricchimento del pluralismo e dell'offerta.

La Commissione respinge l'emendamento Grignaffini 1.7.

Giorgio PANATTONI (DS-U), intervenendo sull'emendamento 1.8, di cui è primo firmatario, osserva preliminarmente che far riferimento alla quota di popolazione « coperta » dalle nuove reti digitali terrestri, piuttosto che a quella « raggiunta », se pure dissipa i dubbi interpretativi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, implica però che l'esito della verifica sia considerato positivo in presenza di una diffusione ancora minima della tecnologia digitale. A chiarimento ricorda che con il termine « copertura » si intende pressoché pacificamente l'area nella quale il segnale trasmesso si riceve e, dunque, la mera potenzialità tecnica di raggiungere il pubblico con le trasmissioni, laddove quel che rileva dal punto di vista del pluralismo è che il segnale sia effettivamente raccolto dal pubblico.

Ritiene paradossale l'idea che, per ritenersi sussistente il pluralismo, sia sufficiente l'offerta virtuale di trasmissioni televisive, tanto più in quanto porterebbe a concludere che vi sia un incremento del pluralismo se un'emittente decidesse di irradiare su frequenze digitali terrestri un

programma fino a questo momento irradiato su frequenze satellitari; e ciò sebbene le trasmissioni in digitale terrestre non abbiano pubblico, mentre invece è vasto il pubblico delle trasmissioni satellitari. Fa quindi presente che, in definitiva, il pluralismo sta nei programmi e non nella tecnologia di trasmissione, di modo che non si corrisponde ai rilievi del Capo dello Stato se non si pone come discriminante il fatto che le trasmissioni in digitale terrestre siano effettivamente, e non solo potenzialmente, ricevute dagli italiani.

Considerata quindi la fondatezza e la ragionevolezza delle proposte emendative avanzate dai gruppi dell'opposizione, esprime forte perplessità per l'indisponibilità al dialogo finora dimostrata dalla maggioranza e, in particolar modo, dai relatori.

Enzo CARRA (MARGH-U), intervenendo sull'emendamento Panattoni 1.8, che sottoscrive, ribadisce come sia essenziale accertare l'arricchimento del pluralismo nel settore televisivo, che non può aversi senza effettivo accesso del pubblico ai programmi. Sottolinea inoltre la necessità di indicare con chiarezza all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a quale data devono sussistere le condizioni che è chiamata ad accertare nonché a quali programmi fare riferimento; ritiene infatti che non sia indifferente se le trasmissioni in tecnica digitale terrestre siano documentari della BBC ovvero televendite.

Ettore ROSATO (MARGH-U), nello stigmatizzare la fretolosità con la quale i relatori ed il Governo hanno espresso i rispettivi pareri sugli emendamenti presentati dall'opposizione, constata con amarezza che non solo non si vuole modificare il testo, ma neppure si accetta di discutere sulle proposte di modifica.

Le Commissioni respingono l'emendamento Panattoni 1.8.

Giorgio PANATTONI (DS-U), intervenendo sull'emendamento 1.9, di cui è primo firmatario, dopo aver ricordato che

la legge n. 249 del 1997 definisce « nazionale » una rete televisiva che copra almeno l'80 per cento del territorio nazionale – vale a dire che raggiunga almeno il 90 per cento della popolazione italiana – si dice sorpreso del fatto che il decreto-legge in esame, come risultante dagli emendamenti approvati dal Senato, ritenga sufficiente uno sviluppo della rete digitale terrestre idoneo a coprire il 50 per cento della popolazione, che equivale ad una porzione di territorio pari a forse il 20 per cento del totale. Ciò senza contare che, come detto in precedenza, si fa riferimento alla popolazione virtualmente « coperta » e non a quella che davvero segue i programmi.

Esprime quindi il timore che per questa via si svuoti di significato il concetto stesso di « nazione » e si ponga un precedente delicatissimo sul quale si potrebbero fondare interpretazioni e iniziative pericolose per la stessa unità nazionale.

Eugenio DUCA (DS-U) ritiene che i relatori e il rappresentante del Governo, al di là delle decisioni che vorranno assumere, dovrebbero fornire risposte argomentate alle rilevanti questioni ripetutamente evidenziate dai deputati intervenuti nel corso del dibattito. Nel ribadire la particolare rilevanza del problema affrontato dall'emendamento in esame e nel deprecare la « blindatura » del provvedimento, si domanda se i deputati della maggioranza siano effettivamente liberi e indipendenti nelle loro scelte, ovvero se esse siano vincolate dalla evidente connessione tra il contenuto del provvedimento e gli interessi economici privati del Presidente del Consiglio, o addirittura da interessi personali.

Paolo ROMANI (FI), *relatore per la IX Commissione*, intervenendo per fatto personale, fa presente che era sua intenzione rispondere alle questioni poste nel dibattito con un successivo intervento di carattere generale, in modo da tenere adeguatamente conto del complesso dei rilievi formulati. Peraltro, dopo l'intervento fortemente polemico e, a suo avviso, insultante del deputato Duca, non intende più fornire alcuna risposta.

Eugenio DUCA (DS-U) ritiene che il suo intervento non possa essere ritenuto insultante.

Giovanna BIANCHI CLERICI, *relatore per la VII Commissione*, ritiene gravemente offensive le affermazioni del deputato Duca.

Paolo ROMANI (FI), *relatore per la IX Commissione*, nel sottolineare anch'egli la gravità delle accuse del deputato Duca e nel ritenerle del tutto inaccettabili e lesive della dignità dei relatori e di tutti i deputati della maggioranza, rivolge apostrofi al deputato Duca, che risponde con toni analoghi.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, rivolge un richiamo ai componenti delle Commissioni, al fine di ripristinare l'ordinato e sereno svolgimento dei lavori.

Giorgio PANATTONI (DS-U) chiede alla Presidenza di sospendere brevemente la seduta.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, accedendo alla richiesta del deputato Panattoni, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.40, è ripresa alle 15.45.

Giovanna BIANCHI CLERICI, *relatore per la VII Commissione*, dopo aver ribadito l'estrema gravità delle affermazioni del deputato Duca, lo invita a non permettersi di accusare nuovamente i relatori e tutti i deputati della maggioranza di svolgere le proprie funzioni parlamentari sulla base di interessi personali o privati. Al di là delle espressioni utilizzate, giudica pertanto pienamente condivisibile la reazione del relatore Romani. Sottolinea quindi come, nel corso del lungo *iter* parlamentare del progetto di legge concernente il riassetto del sistema radiotelevisivo e del decreto-legge in esame, i relatori si siano sempre attenuti alle procedure parlamentari, svolgendo scrupolosamente il proprio ruolo, sia in sede di illustrazione intro-

duttiva dei provvedimenti sia nel corso dei dibattiti.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, nello stigmatizzare quanto accaduto prima della sospensione dei lavori, ritiene che il reciproco riconoscimento dell'eccessiva asprezza dei toni assunti dal dibattito possa consentire di riprendere un ordinato svolgimento dei lavori.

Paolo ROMANI (FI), *relatore per la IX Commissione*, si dichiara pronto a rivolgere le proprie scuse al deputato Duca se questi ritirerà le gravi accuse personali da lui mosse.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, prende atto che il deputato Duca non intende ritirare le proprie affermazioni. Avverte quindi che non consentirà ulteriori interventi sull'episodio testé concluso.

Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea come permanga la necessità di chiarire se i relatori ed il Governo intendano fornire risposte alle questioni di merito sollevate dai deputati dell'opposizione. Avverte che, in caso contrario, il suo gruppo abbandonerà i lavori delle Commissioni.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, nel ricordare la lunghezza e la complessità dell'*iter* dei provvedimenti concernenti la materia in esame, che ha portato le Commissioni e i relatori ad affrontare più volte le medesime questioni, testimonia che il relatore Romani, subito prima dell'intervento del deputato Duca, aveva richiesto la parola. Ritiene peraltro di poter assicurare che i relatori, nel seguito del dibattito, forniranno i necessari chiarimenti tenendo conto delle varie questioni poste.

Le Commissioni respingono l'emendamento Panattoni 1.9.

Andrea COLASIO (MARGH-U), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 1.10, di cui è primo firmatario, dichiara di condividere la preoccupazione

manifestate dal deputato Panattoni in ordine al significato di « nazionale ». Nel ricordare che la storia politica italiana è gravata da una forte tensione ideologica, tradizionalmente riepilogata nella formula « bipartitismo imperfetto », e che negli ultimi anni sono emerse con sempre maggiore evidenza differenziazioni territoriali e tensioni tra le diverse aree del paese, esprime la preoccupazione che le disposizioni in oggetto possano aggravare tale situazione, introducendo una sorta di « pluralismo imperfetto » o, per così dire, « a macchia di leopardo ». Esprime altresì il dubbio che in tale contesto normativo si possa effettivamente parlare di pluralismo, e rileva come l'arricchimento delle voci dell'informazione non dovrebbe essere interesse del solo centro-sinistra, esortando la maggioranza ad abbandonare l'ottica parziale e territorializzata che emerge dalla lettera a) dell'articolo 1 del decreto-legge in esame.

Eugenio DUCA (DS-U), in relazione a quanto precedentemente avvenuto, sottolinea che non era sua intenzione insultare i relatori o i deputati della maggioranza, e ritiene che le sue parole siano state fraintese. Nel suo intervento intendeva stigmatizzare la mancanza di risposte da parte dei relatori e del Governo, prospettando, in via ipotetica, alcune delle possibili ragioni che potrebbero essere alla base del loro atteggiamento reticente. Non ritiene pertanto di dover fornire delle scuse, mentre è a suo avviso del tutto inaccettabile che il relatore Romani, che è tra l'altro presidente di Commissione, abbia utilizzato toni ed espressioni che non dovrebbero essere ammessi né in un'aula parlamentare né al di fuori di essa.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, prende atto che i rappresentanti del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo non intendono ritirare le accuse rivolte ai rappresentanti della maggioranza, nonostante la disponibilità dimostrata dal relatore Romani nel suo ultimo intervento.

Giuseppe GIULIETTI (DS-U), ritiene del tutto evidente che, rispetto alla ordinaria dialettica del rapporto tra maggioranza e opposizione, sussiste in questa legislatura – e in particolare nell'esame dei provvedimenti in materia radiotelevisiva – un dato oggettivamente patologico, connesso alla mancata risoluzione del conflitto di interessi che grava sul Presidente del Consiglio, reso particolarmente stridente, nel caso in discussione, dalla circostanza che egli si è trovato a firmare un provvedimento che oggettivamente favorisce una impresa della quale è proprietario. Ritiene inoltre che ciò sia tanto più grave in quanto il Parlamento non ha voluto o

saputo intervenire con altrettanta celerità per affrontare i gravi problemi economici che investono altre imprese italiane. Sottolinea, d'altronde, che le critiche ai provvedimenti del Governo non provengono solo dalle forze di opposizione, ma sono avanzate con forza anche dalle parti sociali e da esperti di diritto costituzionale.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, considerata l'imminenza della ripresa delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO

Decreto-legge 352/2003: disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249. (C. 4645).**EMENDAMENTI**

ART. 1.

Al comma 1, prima delle parole: l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, *inserire le seguenti:* Al fine di valutare l'arricchimento effettivo del pluralismo televisivo.

1. 1. Duca, Grignaffini, Panattoni, Sasso.

Al comma 1, dopo le parole: aprile 2004, *aggiungere le seguenti:* anche sulla base di relazioni trasmesse dai CORECOM entro la stessa data per valutare in particolare la copertura territoriale,

1. 2. Rosato.

Al comma 1, dopo le parole: complessiva offerta *aggiungere le seguenti:* al 31 dicembre 2003.

1. 3. Panattoni, Grignaffini, Duca, Capitelli.

Al comma 1, dopo le parole: allo scopo di accertare contestualmente *inserire le seguenti:* con riferimento alla data del 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: accertamento effettuato *inserire le seguenti:* con riferimento alla data del 31 dicembre 2003.

1. 4. Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio,

Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

Al comma 1, dopo le parole: allo scopo di accertare contestualmente *inserire le seguenti:* con riferimento alla data del 31 dicembre 2003.

1. 5. Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

Al comma 1, sopprimere le parole: anche tenendo conto delle tendenze in atto nel mercato.

1. 6. Grignaffini, Chiaromonte, Colasio.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) il reale ed effettivo arricchimento del pluralismo nel settore televisivo derivante dall'espansione della tecnica di trasmissione digitale terrestre.

1. 7. Grignaffini, Giulietti, Tidei, Sasso, Carli.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) l'ampliamento rispetto al 31 dicembre 2003 del pluralismo nel settore tele-

visivo e dell'offerta di programmi televisivi digitali terrestri nonché dell'accesso ai medesimi.

1. 8. Panattoni, Adduce, Tidei, Carra.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) una copertura di almeno l'80 per cento del territorio nazionale come stabilito dall'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

1. 9. Panattoni, Duca, Chiaromonte, Capitelli, Sasso.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) che la quota del territorio nazionale raggiunto sia almeno pari all'80 per cento della popolazione e che sia comprensiva di tutti i capoluoghi di provincia.

1. 10. Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) se la quota di popolazione effettivamente raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri comprenda almeno l'80 per cento della popolazione;

1. 11. Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di popolazione, aggiungere le seguenti: e di territorio effettivamente.

1. 12. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Sasso.

Al comma 1 alla lettera a), sostituire le parole da: coperta dalle nuove reti digitali terrestri fino alla fine della lettera con le seguenti: in grado di fruire effettivamente dei programmi irradiati dalle reti digitali terrestri per una quota pari ad almeno l'80 per cento.

* **1. 13.** Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: coperta dalle nuove reti digitali terrestri fino alla fine della lettera con le seguenti: in grado di fruire effettivamente dei programmi irradiati dalle reti digitali terrestri per una quota pari ad almeno l'80 per cento.

* **1. 14.** Panattoni, Duca, Albonetti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: coperta dalle nuove reti digitali terrestri con le seguenti: effettivamente in possesso di un decoder.

1. 15. Rosato.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: coperta con le seguenti: servita con qualità buona.

1. 16. Rognoni.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: coperta aggiungere la seguente: effettivamente.

1. 17. Duca, Grignaffini, Tidei, Capitelli, Carli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dalle nuove reti digitali terrestri

con le seguenti: dai nuovi programmi trasmessi su frequenze terrestri con tecnica digitale.

1. 18. Duca, Adduce, Mazzarello.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: che non deve comunque essere inferiore al 50 per cento, *con le seguenti:* non può, comunque, essere inferiore a quella prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 249 del 1997.

1. 19. Panattoni, Duca, Grignaffini, Sasso, Capitelli.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) la presenza sul mercato, a prezzi accessibili, di decoder tecnicamente attrezzati per la ricezione di programmi irradiati in tecnica digitale e la gestione, con canale di ritorno, di servizi interattivi anche ad accesso condizionato.

1. 20. Duca, Tidei.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) l'effettiva diffusione sul mercato e l'accessibilità dei prezzi di decoder interattivi adatti alla ricezione dei programmi diffusi con tecnica digitale.

1. 21. Tidei, Duca, Albonetti.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) una quota di vendita effettiva di decoder con canale di ritorno pari a non meno del 60 per cento della popolazione.

1. 22. Duca, Grignaffini, Carli, Capitelli.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) la diffusione effettiva tra gli utenti dei decoder per la ricezione del segnale digitale.

1. 23. Rognoni.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) la diffusione dei decoder nelle famiglie, la disponibilità e la competitività di tali prodotti sul mercato.

1. 24. Adduce, Albonetti.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: mercato nazionale *aggiungere le seguenti:* in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

1. 25. Rognoni, Duca, Chiaromonte, Sasso, Carli.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: prezzi accessibili *con le seguenti:* prezzo unitario accessibile e, comunque, non superiore al 20 per cento del costo del canone annuale di abbonamento alle radiodiffusioni.

1. 26. Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le parole: per la media della popolazione secondo i dati ufficiali Istat.

1. 27. Carra.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: a prezzi accessibili *inserire le seguenti:* e in quantità sufficiente a soddisfare la domanda potenziale.

1. 28. Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Carli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) la diffusione in almeno il 60 per cento delle famiglie italiane di ricevitori-

decodificatori idonei a consentire la ricezione dei segnali radiotelevisivi in tecnica digitale da satellite o via cavo anche in fibra ottica e la conseguente interattività;

- 1. 29.** Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) il numero di decoder installato sia almeno pari al 30 per cento del numero degli abbonati RAI;

- 1. 30.** Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) il numero di decoder venduto sia almeno pari al 20 per cento del numero degli abbonati RAI;

- 1. 31.** Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) l'effettiva ricezione da parte del pubblico tramite tali reti di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.

- 1. 32.** Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio,

Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) l'effettiva offerta al pubblico di programmi con contenuti diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche e satellitari in percentuale non inferiore al 60 per cento.

- 1. 33.** Chiaromonte, Grignaffini, Carli.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: anche.

- * **1. 34.** Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: anche.

- * **1. 35.** Rosato.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: anche con le seguenti: almeno il 70 per cento.

- 1. 36.** Rosato.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: anche di programmi con le seguenti: di programmi di elevato livello qualitativo.

- 1. 37.** Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in percentuale non inferiore a 60 per cento.

- 1. 38.** Chiaromonte, Grignaffini, Capitelli.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e irradiati anche da soggetti diversi da quelli che diffondono programmi su reti analogiche.

1. 39. Rizzo, Sgobio, Maura Cossutta.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: purché diretti ad un reale ampliamento del pluralismo informativo e culturale.

1. 40. Carra.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai fini della valutazione della loro concreta influenza sul pluralismo e sulla concorrenza nel settore delle comunicazioni televisive, le caratteristiche editoriali e di contenuto.

1. 41. Chiaromonte, Grignaffini, Capitelli, Carli.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: reti analogiche *aggiungere le seguenti:* con particolare riguardo ai programmi informativi.

1. 42. Duca, Grignaffini, Chiaromonte, Raffaldini, Carli.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: e satellitari.

1. 43. Chiaromonte, Duca, Sasso, Carli.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) il tasso di concentrazione televisivo nazionale, calcolato come la somma tra le quote di mercato, in termini di *audience* annuale, dei primi due gruppi televisivi, che deve comunque essere almeno pari al tasso di concentrazione medio europeo.

1. 44. Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata,

Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) la nascita di soggetti televisivi nazionali, differenti da quelli dei concessionari attualmente vigenti o a qualunque titolo ad essi collegati, in numero non inferiore a quattro.

1. 45. Panattoni, Duca, Grignaffini, Sasso.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) la presenza su tali reti di una percentuale di messaggi pubblicitari non inferiore al 15 per cento del totale dei messaggi del mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo.

1. 46. Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) l'effettiva ricezione da parte del pubblico tramite tali reti di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche e che comunque devono essere non inferiori al 20 per cento dei programmi trasmessi dall'intero sistema televisivo.

1. 47. Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti di programmi informativi e telegiornali diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.

1. 48. Rosato.

Al comma 2, dopo le parole: accertamento effettuato inserire le seguenti: con riferimento alla data del 31 dicembre 2003.

1. 49. Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: Nella relazione l'Autorità esprime il proprio giudizio sull'entità dell'ampliamento del pluralismo e della concorrenza nel settore delle comunicazioni televisive a conseguenza della nuova struttura dell'offerta dei programmi televisivi in tecnica digitale terrestre alla data del 31 dicembre 2003.

1. 50. Chiaromonte, Sasso, Carli, Grignaffini.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con le seguenti parole: , specificando se ciascuna delle reti digitali in ambito nazionale, anche in ragione della diffusione o disponibilità degli apparati ricevitori-decodificatori, assicuri, mediante l'utilizzo esclusivo o combinato di sistemi via cavo, via satellite o su frequenze terrestri, una effettiva possibilità di accesso ai programmi da parte di almeno l'80 per cento della popolazione e riguardi tutti i capoluoghi di provincia. L'Autorità successivamente all'adozione della relazione di cui al presente comma verifica il rispetto del limite al numero di programmi di cui alla legge 31 luglio n. 249 e, nel caso di superamento di detti limiti, adotta i provvedimenti conseguenti.

1. 51. Rognoni.

Al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con le seguenti parole: , specificando se ciascuna delle reti digitali terrestri in ambito nazionale, anche in ragione della diffusione o disponibilità degli apparati ricevitori-decodificatori, assicuri una effettiva possibilità di accesso ai programmi da parte di almeno l'80 per cento della popolazione e riguardi tutti i capoluoghi di provincia. L'Autorità successivamente all'adozione della relazione di cui al presente comma verifica il rispetto del limite al numero di programmi di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 e, nel caso di superamento di detti limiti, provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

1. 52. Rognoni.

Al comma 2, sostituire le parole: non siano verificate le predette condizioni con le seguenti: i risultati delle verifiche di cui alle lettere a), b) e c) non hanno modificato lo stato del pluralismo e della concorrenza nel settore delle comunicazioni televisive in modo sufficiente a far cessare le posizioni dominanti che derivano dal mancato rispetto dei limiti previsti dall'articolo 2, comma 6 della legge 249/97, l'Autorità stessa dispone la cessazione della trasmissione su frequenze terrestri delle reti eccedenti ed il loro trasferimento via satellitare e via cavo.

1. 53. Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 fino alla fine del periodo con le seguenti: dispone l'immediata ottemperanza a quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 466 del 2002.

1. 56. Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 *fino alla fine del periodo con le seguenti:* ordina alle emittenti che superano i limiti di cui ai commi 6, 7 e 11 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249 di trasferire su satellite le proprie trasmissioni entro il termine massimo di 15 giorni dalla pronuncia.

- 1. 57.** Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: le predette condizioni, *adotta aggiungere le seguenti:* nei 15 giorni successivi.

- 1. 60.** Grignaffini, Duca, Carli, Sasso.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: i provvedimenti indicati dal comma 7 *fino alla fine del comma, con le seguenti:* entro il 30 maggio 2004, le misure adeguate per il rispetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 466 del 2002.

- 1. 54.** Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: i provvedimenti indicati dal comma 7 *fino alla fine del periodo con le seguenti:* tutti i provvedimenti necessari per il rispetto di quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 466 del 2002.

- 1. 55.** Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio,

Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

Al comma 2, sostituire le parole da: i provvedimenti indicati *fino al a fine del comma, con le seguenti:* le misure dirette a imporre alle reti private eccedenti di trasferirsi su satellite, restituendo allo Stato le frequenze analogiche occupate.

- 1. 58.** Albonetti, Duca.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: i provvedimenti indicati dal comma 7 *fino alla fine del periodo con le seguenti:* nei 15 giorni successivi i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

- 1. 59.** Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Ove, in base all'accertamento svolto, risultino rispettate le condizioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, individua le modalità di proseguimento dell'esercizio delle reti eccedenti i limiti di cui ai commi 6, 7 e 11 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, disponendo che, fino alla completa conversione del sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale, i limiti previsti al comma 7 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, non possono eccedere, per i soggetti i titolari di più di una concessione televisiva in ambito nazionale, il 12 per cento dell'orario giornaliero di programmazione e il 14 per cento di ogni ora.

- 1. 61.** Lusetti.

Al comma 3, sostituire le parole: fino alla data di adozione delle deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni *con le seguenti:* fino alla data di cui al comma 1.

1. 62. Carra.

Al comma 3, sostituire le parole: fino alla data di adozione delle deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni *con le seguenti:* fino alla data di adozione delle deliberazioni dell'Autorità che completa gli accertamenti di cui al comma 1.

1. 63. Carra.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Allo scopo di ottenere la licenza di operatore di rete locale occorrerà impegnarsi ad investire in infrastrutture entro cinque anni dal conseguimento della

licenza un importo non inferiore a euro 1.000.000 per bacino di diffusione per ciascuna regione oggetto di licenza in ambito locale. Tale importo minimo è ridotto a euro 500.000 per una licenza limitata ad un bacino di estensione inferiore a quello regionale.

* **1. 64.** Mazzuca Poggiolini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Allo scopo di ottenere la licenza di operatore di rete locale occorrerà impegnarsi ad investire in infrastrutture entro cinque anni dal conseguimento della licenza un importo non inferiore a euro 1.000.000 per bacino di diffusione per ciascuna regione oggetto di licenza in ambito locale. Tale importo minimo è ridotto a euro 500,000 per una licenza limitata ad un bacino di estensione inferiore a quello regionale.

* **1. 65.** Lusetti.